

**OGGETTO:** TAR del Lazio, Sentenza n°05750/09 Registro Sentenze - accoglimento del ricorso per l'annullamento dell'art. 1, lettera b) del D.M. 12.03.09 e del IV° capoverso dell'atto INAIL 19.05.08.

Con la presente mi prego informarLa dell'esito positivo del ricorso delle associazioni dei lavoratori esposti all'amianto e di singole vittime, che ha visto il TAR del Lazio pronunciarsi con accoglimento, **ed annullare l'art. 1, lett. b.**, del d.m. 12-03-2008, che aveva limitato il riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione all'amianto ai lavoratori di alcuni dei 15 siti, di cui all'elenco Inail, anch'esso impugnato, **escludendo decine e decine di migliaia di lavoratori, che hanno prestato la loro attività in esposizione all'amianto, in tutti gli altri siti, circa 500, per i quali pure c'era l'atto di indirizzo.**

**Così oggetto di discriminazione.**

L'art. 1, commi 20, 21 e 22 della L. 247/07, ha stabilito che tutti i lavoratori che avessero prestato la loro attività nelle aziende oggetto di atto di indirizzo ministeriale, ricognitivo dell'esposizione all'amianto, il beneficio contributivo fosse riportato al 50%, dell'intero periodo prolungato fino all'inizio delle bonifiche, comunque entro il 02.10.03, utile per anticipare il pensionamento.

Conseguentemente, il tenore letterale della norma non lasciava dubbi e l'INAIL avrebbe dovuto rilasciare l'agognato certificato di esposizione all'amianto a tutti i lavoratori i cui siti sono oggetto di atto di indirizzo.

**Con D.M. del 12.03.08, l'ambito di operatività della norma veniva limitato a soli 15 siti, rispetto ai 500 per i quali era intervenuto l'atto di indirizzo ministeriale.**

Larderello, il Porto di Trieste e centinaia di altri siti sono stati esclusi, nonostante la chiarezza della locuzione normativa, che faceva chiaro e lampante riferimento a **tutti i siti oggetto di atto di indirizzo.**

**Il Decreto del Ministro del Lavoro era limitativo nell'art. 1, lettera b) e nell'atto INAIL del 19.05.08 al IV° capoverso.**

Gli atti venivano impugnati per ottenerne la nullità limitatamente all'art. 1, lettere b) del D.M. del Ministero del Lavoro e al IV° capoverso dell'atto INAIL del 19.05.08.

In data 23.04.09, con deposito in data 18.06.09, è intervenuta la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, n° 5720/09 Registro Sentenze, che ha accolto *“il ricorso (proposto dalle associazioni e dai singoli lavoratori, per far applicare a tutti coloro esposti all'amianto in aziende oggetto di atto di indirizzo, come precisava l'art. 1, commi 20, 21 e 22 L. 247/07, e non come nel successivo decreto che restringeva l'ambito di operatività della fattispecie, limitandolo solo a 15, rispetto ai 500 siti, oggetto i atto di indirizzo e che si palesava pertanto, detta limitazione ed i relativi atti del tutto illegittimi va pertanto accolto e per l'effetto va annullato nel D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dell'Economia e Finanze in data 12 marzo 2008 ed in particolare nell'art. 1, lett. b) l'espressione <nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992>; e nell'atto di cui alla nota INAIL - Direzione Centrale prestazioni - Ufficio III n. 60002 del 19 maggio 2008 ed in particolare al quarto capoverso l'espressione <nei reparti per i quali i predetti atti di indirizzo riconoscano l'esposizione protratta fino a tutto il 1992>, il quinto capoverso e l'elenco di cui all'allegato 3 nella parte in cui non prevede l'applicazione dei benefici di cui all'art. 13, comma 8 della L. n. 257 del 1992 nei confronti di lavoratori i cui stabilimenti siano ricompresi in altrettanti atti di indirizzo che recano date di esposizione entro il 1992”, e nella parte dispositiva: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza bis definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dell'Economia e Finanze in data 12 marzo 2008 e l'atto di cui alla nota INAIL - Direzione Centrale prestazioni - Ufficio III n. 60002 del 19 maggio 2008 nelle parti e secondo le modalità in motivazione indicate”.*

Con l'art. 1, commi 20, 21 e 22 della L. 247/07, si è stabilita per legge una presunzione *iuris et de iure* di esposizione qualificata per tutti quei lavoratori che hanno prestato la loro attività in aziende oggetto di atto di indirizzo fino all'inizio della bonifica e comunque fino al 02.10.03.

Che gli atti di indirizzo abbiano valore legale era stato già stabilito con l'art. 18, comma 8, della L. 179/02, ed il successivo intervento normativo di cui all'art. 1, commi 20, 21 e 22 della L. 247/07, altro non aggiunge che una presunzione legale di esposizione e nella ratio.

Con questa Sentenza, si aprono le porte all'anticipato pensionamento per tutti i lavoratori che hanno prestato la loro attività in aziende e siti oggetto di atto di indirizzo, ritengo molte decine di migliaia.

La Sentenza del TAR del Lazio fa esplicito riferimento ai lavoratori di Larderello ed a tutti gli altri siti della Toscana e ritiene che le norme che hanno conferito il diritto al

prolungamento dei benefici fino al 02.10.03 debbano trovare applicazione per tutti i lavoratori dei siti oggetto di atto di indirizzo.

Come può leggere dal dispositivo della Sentenza qui riprodotto l'atto del Ministro del Lavoro On.le Damiano è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio come pure gli atti dell'INAIL centrale e la nullità delle clausole restrittive, porta il riconoscimento dei benefici a tutti i lavoratori dei siti oggetto di atto di indirizzo.

Non solo, dunque, il sito di Larderello, ma anche tutti gli altri siti, circa 500, che in tutta Italia ed in Friuli Venezia Giulia in particolare hanno visto l'atto di indirizzo ministeriale di riconoscimento di esposizione.

Così, con questa sentenza si riaprono le porte della pensione per decine e decine migliaia di lavoratori, anche in Toscana.

La Sentenza del TAR fa riferimento alla Toscana come da stralci della Sentenza che si allegano.